

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G04494 del 16/04/2015

Proposta n. 5720 del 14/04/2015

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: "Università Agraria di Allumiere" – Allumiere (RM) – Codice stazione RM0113E. Quinquennio 2015 – 2019.

Proponente:

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata.

Ditta: “Università Agraria di Allumiere” – Allumiere (RM) – Codice stazione RM0113E.

Quinquennio 2015 – 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Roma il 29/09/2014 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 536391 del 29/09/2014, con la quale Pasquini Antonio, in qualità di Presidente dell’Università Agraria di Allumiere, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Allumiere (RM), località Colle di Mezzo;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Roma alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca con nota n. 186109 del 03/04/2015, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi – Area Flussi Documentali e Protocollo Generale al n. 194913/04/20 del 09/04/2015, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata in favore

dell'Università Agraria di Allumiere, sita in Allumiere (RM), località Colle di Mezzo, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare all'Università Agraria di Allumiere, con sede in Allumiere (RM), in Piazza della Repubblica n. 29 – Partita IVA del soggetto giuridico: 83000330585, rappresentata dal Presidente Sig. Pasquini Antonio, nato a Civitavecchia il 14/02/1970 e residente ad Allumiere, in Piazza Annibal Caro n. 8, l'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Allumiere (RM), località Colle di Mezzo, per il quinquennio 2015 – 2019;
- 2) di prendere atto che nella stazione operano n. 4 stalloni di razza Tolfetana, di nome Furia, Bacco, Bolero II e Ercole, e che è ivi praticata la monta brada;
- 3) di stabilire che:
 - a) la stazione non è autorizzata all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) alla predetta stazione di monta naturale equina privata è confermato il codice univoco a livello nazionale: RM0113E;
 - c) il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2019;
 - d) per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2019;
 - e) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. n. 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima;
 - f) il gestore della stazione di monta naturale equina è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;
- 4) di incaricare l'Area Decentrata Agricoltura di Roma di notificare la presente Determinazione a Pasquini Antonio in qualità di Presidente della sopra citata stazione di monta.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani